IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. VIII - Agosto 1932

SOMMARIO: ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE. Sacra Congregazione del Concilio: I. Della pubblicazione di grazie e offerte su bollettini, p. 225. - II. Disposizioni circa le conferenze episcopali in Italia, p. 226. - **Sacra Congregazione dei Sacramenti:** Circolare agli ordinarii d'Italia sul matrimonio per procura, p. 227. - **S. Penitenzeria Apostolica:** Indulgenze annesse alle «Stazioni», p. 230. — **STUDI:** Le indulgenze della «Via Crucis», p. 231. — **QUESITI MINORI:** 43. Comunione a un concubinario, p. 236; 44. Sostituzione corale, p. 236; 45. Amministrazione del beneficio, p. 236; 46. Messa dialogata? p. 237; 47. Se il popolo possa rispondere alla S. Messa, p. 237; 48. È lecito far cantar la Messa alle donne? p. 239; 49. Circa l'anticipazione dell'Ufficio divino, p. 239. — **LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI.** I, Circolare del Ministero delle finanze sull'applicazione dei tributi locali agli Enti ecclesiastici; p. 240. - II. Educazione ed assistenza religiosa per i balilla e le piccole italiane, p. 242. — **GIURISPRUDENZA ITALIANA:** Matrimonio rato e non consumato, p. 247. — **SEGNALAZIONI:** Mutui agrari ai Parroci, p. 250; Obbligo di denunciare le nascite di infanti deformi, p. 250; Contro la frammentazione fondiaria, p. 251; Per la registrazione di locazioni, p. 251. — **CRONACA ECCLESIASTICA. Atti particolari del Sommo Pontefice:** Dismembrazioni ed erezioni di prelature app.; prefetture app.; missioni; basiliche minori; indulgenze, p. 252; Lettere agli Emm. Card. Serafini, Lega, Lauri, p. 252. Accordo con la Romania, p. 253; Ricevimento di Sidky Pascià, p. 253. - **Atti delle SS. Congregazioni,** p. 253. - **Provvista delle chiese** di Susa, Acri, Savona-Pitigliano, Segna e Modrusa, Elonopoli di Bitinia, Salt Lake, Ruzzo, Pinsk, Grazianopoli, Ossirinco, Aosta, p. 255. — **Lutti,** p. 255. — **LIBRI RICEVUTI,** p. 256.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Decretum. — *De gratiarum et oblationum in piis ephemeridibus evulgatione* [« A. A. S. » 1932, p. 240]. — Vulgantur copiosius in dies, praesertim penes celebriora Orbis sanctuaria, piae ephemerides eo consilio concinnatae, ut res ibidem gestae referantur, atque fidelium pietas erga caelestes Patronos, quorum sub nomine inscribuntur, peculiariter foveatur. Inter relata autem locum habere solet enarratio gratiarum vel caelestium beneficiorum, quae eorumdem Sanctorum patrocinio a fidelibus impetrata perhibentur, addita, ut plurimum, stipis hanc ob causam corrogatae adnotatione.

Verum, si finis ob quem et commentarii eduntur et oblationes colliguntur, incrementum videlicet devotionis in Sanctos, aedium sacrarum exstructio et decor, operum caritatis fundatio, laude dignus in se sit, ratio tamen, qua haud raro beneficia caelestia referuntur accepta, inepto nempe sermone et absque ullo authenticitatis signo, probari nequit, praecipue si perpendatur in narratis acceptum beneficium ita cum oblata pecunia saepe connecti, ut alterum ab altero pendere videatur. Quod quidem, cum turpis lucri speciem praeseferre facile queat, occasionem saltem praebere potest admirationis iis potissimum, qui praeiudicatis opinionibus adversus catholicum cultum sunt imbuti.

Ad haec igitur incommoda praecavenda, haec Sacra Congregatio Concilii, consiliis initis cum Sacra Congregatione de Religiosis, atque Ss.mo D.no Pio Pp. XI probante, Ordinarios locorum Superioresque religiosorum maiores monendos censet:

I. Ut praescripta canonum 1261 et 1386 Codicis iuris canonici sedulo servari iubeant, abusus compescendo.

II. Ut praeviae censurae ecclesiasticae, ad normam eiusdem canonis 1386, scripta harum ephemeridum rite accurateque submittant,

atque ipsorum onerata conscientia, facultatem easdem edendi ne faciant, nisi praehabita peculiaris Censoris ex officio, ad praescriptum Encyclicae *Pascendi* Pii Pp. X, diei 8 Septembris 1907, favente sententia, eaque singulis vicibus scripto danda. Caveat itaque Censor ut enarrata, quae sub gratiarum nomine exhibentur, ea praeseferant credibilitatis signa ut, omnibus prudenter perpensis, fidem mereri possint, atque insuper ut omnis inter gratiam obtentam et eleemosynam oblatam vel minima connexionis suspicio exsulet.

III. Ut huius generis narrationes, his praescriptis non congruentes, nonnisi sub generica indicatione gratiae acceptae et absque ulla facti expositione in vulgus edi permittant.

Quae si diligenter observentur, finem in quem intendunt, piae, quas commemoravimus, ephemerides assequentur, nec quidquam in iis reprehendere licebit, quod a christiana pietate sit absonum.

Datum Romae, die 7 mensis Iunii anno 1932.

I. Card. SERAFINI, *Praefectus*.

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius* (1).

II.

Disposizioni. — *Circa le conferenze episcopali in Italia* [« A. A. S. », 1932, p. 242]. — Il Codice di diritto canonico, al canone 292 § 1, prescrive: « Nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provisum fuerit, Metropolita, eoque deficiente, antiquior e Suffraganeis ad normam can. 284, curet ut Ordinarii locorum, saltem quinto quoque anno, stato tempore apud Metropolitam aliumve Episcopum comprovincialem conveniant, ut, collatis, consiliis, videant quaenam in dioecesibus agenda sint ut bonum religionis promoveatur, eaque praeparent de quibus in futuro Concilio provinciali erit agendum ».

Per quanto riguarda l'Italia, già la Congregazione dei VV. e RR. con Circolare del 24 agosto 1889, dopo di aver ricordato che tali Conferenze vigevano fin dal 1849 in parecchie regioni d'Italia, ne fissava lo scopo, e ne approvava e disciplinava la regolare celebrazione, raggruppando tutto l'episcopato italiano in apposite regioni ecclesiastiche. E nell'articolo II disponeva che: « in ciascuna delle mentovate regioni procureranno i Vescovi di convenire insieme almeno una volta l'anno per appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà che incontrano nel governo delle rispettive diocesi, per promuovere in tutto la regolarità e uniformità della ecclesiastica disciplina, e per emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti collettivi di qualsiasi specie ».

Pubblicato il Codice di diritto canonico, e sorto il dubbio se tale prescrizione dovesse ritenersi abrogata dal surriferito canone 292, la

(1) Assai opportunamente la S. Congr. richiama l'attenzione su uno dei più delicati punti del ministero sacerdotale e uno dei più facilmente esposti agli attacchi degli avversari. Non saranno mai troppe le cautele del nostro zelo per rimuovere anche la più lontana ombra reclamistica e, peggiò ancora, di calcolo materiale dalle manifestazioni della nostra Fede, che è dono di Dio, che è frutto del Sangue adorabile di Gesù, e la cui forza, pare un paradosso, sta proprio nel distacco da terrene risorse.

Sacra Congregazione Concistoriale con Circolare del 22 marzo 1919, a complemento del decreto del 15 febbraio 1919 [« Acta A. S. », vol. XI, pag. 72, 175] (1), in cui si stabiliva una nuova circoscrizione regionale per la celebrazione dei Concilii provinciali, dichiarava che la disposizione precedente non veniva affatto infirmata del canone 292 § 1 del Codice canonico, ed aggiungeva: « Rimane quindi fermo che le Conferenze episcopali per regioni debbono continuare a tenersi in Italia, ogni anno. E tale è la mente di Sua Santità Benedetto Pp. XV che viene comunicata ai Rmi Ordinarii d'Italia per la sua piena osservanza ».

Di quanta opportunità ed utilità siano le dette Conferenze nelle regioni dove sono regolarmente convocate, risulta dalle relazioni pervenute a questa Sacra Congregazione del Concilio. Ma, perché in cosa di tanta importanza si abbia uniformità di disciplina, questa stessa Congregazione, con la sovrana approvazione di Sua Santità Pio Pp. XI, ritiene necessario richiamare l'attenzione degli Eccmi Ordinari d'Italia su l'esatta osservanza delle predette disposizioni.

Pertanto l'Ordinario presidente delle Conferenze curerà:

1) che queste si convochino regolarmente, ogni anno, nelle singole regioni ecclesiastiche;

2) che le deliberazioni prese in dette Conferenze siano rimesse, in tempo opportuno, per il relativo esame a questa Sacra Congregazione del Concilio, in conformità del canone 250 § 4: « Ad eandem pertinent ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur, extra loca quae subsunt Congregationi de Propaganda Fide ».

Sarà poi cura di questa Sacra Congregazione, ad esame compiuto, comunicare allo stesso Ordinario presidente le osservazioni e decisioni del caso.

Roma, 21 giugno 1932.

G. Card. SERAFINI, *Prefetto.*

L. ✠ S. G. Bruno, *Segretario.*

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Circolare. — *Agli Eccellentissimi Arcivescovi, Vescovi e Ordinarii dei luoghi d'Italia, relativa alla celebrazione dei matrimoni per procura.* [« La Palestra del clero », 10 luglio 1932, p. 33]. — L'Istruzione di questo S. Dicastero in data 1° luglio 1929 (2), in esecuzione dell'articolo 34 del Concordato, al n. 35 contempla, tra le forme di matrimonio ammesse in regime concordatario, anche quella del *matrimonio celebrato per procura* a norma del canone 1089 del Codice di D. C., destinato ad avere quindi regolare trascrizione presso gli Uffici dello stato civile del Regno.

Le opposizioni a tale registrazione fatte in un primo tempo da qualche ufficiale di stato civile sono venute a cessare in seguito ad una più esatta comprensione della lettera e dello spirito dell'articolo 34 del Concordato, talché a quasi un triennio d'esperienza matrimoniale con-

(1) « Mon. Eccl. », vol. XXI, p. 164, cfr. id. p. 103.

(2) « Mon. Eccl. », vol. XLI, p. 194.

cordataria, per informazioni a varie fonti assunte, si può con soddisfazione argomentare che il principio della registrazione dei matrimoni di procura sia pacificamente e, per quanto è dato conoscere, universalmente ammesso.

Peraltro, se qualche altra eccezione venisse ulteriormente sollevata contro la trascrizione di tali matrimoni, vorranno gli EE. Vescovi e Ordinarii dei luoghi prestare i loro buoni uffici per ottenere l'intento, denunciando il caso alle competenti Procure del Re, e a questa S. Congregazione, se mai anche questo tentativo fosse riuscito infruttuoso.

Altra difficoltà od oscitanza è stata da qualche parte prospettata sulla *natura del mandato di procura,* pretendendosi da taluno che desso fosse redatto a norma della legge civile del Regno anziché giusta le prescrizioni del Diritto canonico.

Coerentemente al principio sancito nel citato articolo 34 del Concordato, invitiamo gli EE. Presuli a fare le debite insistenze presso gli ufficiali civili renitenti perché al mandato canonico sia riconosciuto l'integro valore, che gli compete, agli effetti della registrazione dei matrimoni *di procura,* rivolgendosi, se sarà del caso, alle superiori autorità analogamente a quanto è detto nel precedente capoverso.

L'opportunità, e, talora, morale necessità di celebrare il matrimonio *per procura* non può sfuggire agli EE. Vescovi e Ordinarii dei luoghi, quando, come accade nella generalità dei casi, trattasi di italiani residenti all'estero, che trovansi nell'impossibilità, sotto minaccia di grave disagio economico e anche di perdita d'impiego e lavoro, d'abbandonare il centro dei propri affari per recarsi nel Regno a celebrarvi il sacramento del matrimonio nella forma ordinaria.

A scongiurare peraltro pericoli e inconvenienti di varia natura, a cui la celebrazione del matrimonio *per procura* potrebbe dare pretesto, giudicasi conveniente richiamare l'attenzione degli EE. Vescovi, perché, nella loro sollecitudine pastorale, procedano con la necessaria oculatezza e cautela nel concedere l'autorizzazione a contrarre matrimonii in detta forma.

Il più grave pericolo da evitare con le gravi conseguenze d'indole non solo economica, che può coinvolgere, si è questo: che cioè la donna in tal guisa sposata venga a trovarsi poi nell'impossibilità di raggiungere il proprio marito all'estero, o perché lo vietano le leggi sull'emigrazione in determinati paesi, o perché non può munirsi del necessario passaporto.

Sull'argomento si assicura che da parte del Governo italiano non si fanno in genere opposizioni per l'espatrio di donne, che hanno contratto matrimonio *per procura, purché siano munite di regolare atto di chiamata del marito, vistato dal Regio Console*: cautela questa suggerita dalla encomiabile considerazione d'impedire l'emigrazione di donne sole e di rilasciare il passaporto a quelle soltanto, che devono raggiungere il proprio marito o padre o figlio, a salvaguardia della compagine famigliare.

Per parte dei Governi esteri non si fanno difficoltà all'immigrazione di donne, purché siano munite di regolare passaporto e dell'atto di chiamata o, se per la Francia, di contratto di lavoro.

Un'eccezione dev'essere fatta per gli Stati Uniti d'America, che limitano la immigrazione degli stranieri ad un ristretto numero:

l'Italia ha una quota annua, che non eccede i *duemila*: però il Governo italiano, che dispone l'assegnazione dei posti in partenza, dà l'assoluta preferenza a donne, che devono riunirsi ai propri mariti. Se non che il Console americano in Italia può rifiutarsi di vistare il passaporto, e quindi di far partire la donna, se questa non può *ampiamente* provare la consistenza finanziaria del marito tale da consentirgli di poter mantenere la moglie, a scanso del pericolo che questa abbia a gravare sulla pubblica beneficenza.

Attese quindi le attuali disposizioni, che regolano l'espatrio delle donne, appare chiaro che per ammettere al matrimonio *per procura* una donna residente in Italia con un italiano residente all'estero, non è possibile ottenere che garanzie di *carattere morale*, basate sui requisiti morali dei nubendi, particolarmente della parte residente all'estero, poiché il passaporto viene rilasciato dal Governo italiano *soltanto* dietro presentazione del regolare atto di chiamata del *marito*: ciò che presuppone il matrimonio già contratto.

Tenute quindi presenti le attuali condizioni fatte all'emigrazione di donne e le altre eventuali che di tempo in tempo e fra Stato e Stato venissero a determinarsi, gli EE. Presuli si atterranno alle seguenti norme:

1. - Indagheranno sulla pratica possibilità che la donna sposata per mezzo *di procuratore* raggiunga il marito all'estero: e se questo risiede negli Stati Uniti d'America, si accertano mediante documenti, rilasciati dalle Autorità consolari italiane, ampiamente probativi che lo sposo risponde alle possibilità finanziarie capaci di mantenere la futura moglie.

2. - Esigeranno che il mandato di procura, redatto ben inteso nella forma prescritta dal canone 1089, sia inoltre vidimato dall'Ordinario del luogo, dove trovasi il mandante, a garanzia della sua autenticità.

3. - Richiederanno di più una dichiarazione per iscritto giurata dal mandante e firmata da lui e da due testi, anch'essa vistata dall'Ordinario del luogo, con la quale lo sposo s'impegna dopo contratto il matrimonio *per procura*, di presentare all'Autorità consolare italiana *regolare atto di chiamata* della propria moglie.

Con queste cautele e con altre suggerite caso per caso gli EE. Vescovi e Ordinarii dei luoghi potranno autorizzare la celebrazione dei matrimoni *per procura*, previi sempre, com'è ovvio, gli accertamenti canonici riguardanti la giusta causa e, in particolare, lo stato libero, del contraente dimorante all'estero (Istruzione di questa S. C. del 4 luglio 1921) (1), esigendo all'uopo i consueti necessari documenti dalle Curie vescovili, oltre quelli specifici sopra ricordati.

Si gradirà *un cenno di ricevuta.*

Roma, dalla Sacra Congregazione della disciplina dei Sacramenti, li 1° maggio 1932.

✠ M. Card. LEGA, Vescovo Tuscolano, *Prefetto.*

L. ✠ S. D. Jorio, *Segretario.*

(1) « Mon. Eccl. », vol. XXXIII, p. 244.

Sacra Penitenzeria Apostolica.

Officio delle indulgenze.

Decretum. — *De indulgentiis « Stationibus » adnexis.* [« A. A. S. », 1932, p. 248]. — Ut fideles ferventius ac religiosius ad sacras aedes conveniant, ubi, statis anni diebus, prout in Missali Romano designantur, quadragesimali praesertim tempore, statio celebratur, atque ibidem pias recolant Sanctorum, maxime Martyrum, memorias, quorum Reliquiae palam tunc expositae, ad eorum imitandam caritatem, sectanda exempla vehementer animum accendunt, Romani Pontifices, temporum decursu, pro uniuscuiusque pietate indulgentias largiti sunt iis qui stationales, ut vocant, ecclesias, sive in Urbe sive extra Urbem posterius constitutas, frequentent.

Cum vero indulgentiae huiusmodi, variae ac multiplices, minus visae sint uniformes et, quod ad lucrandi modum minus in praesens accommodatae, Ssmus D. N. Pius Pp. XI, quo facilius expeditiusque acquiri possint, in audientia diei 18 Martii p. p., infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori concessa, in unius disciplinae formam eas redigi voluit, benigneque indulsit ut fideles omnes: 1) qui, vere poenitentes, confessi ac sacra Synaxi refecti, ecclesiam stationalem, diebus statutis, devote visitaverint, sacrisque functionibus interfuerint quae matutinis vel vespertinis horis ibidem ex consuetudine aut ex positiva Ordinariorum praescriptione peragantur, necnon iuxta Summi Pontificis mentem pie oraverint, *plenariam* indulgentiam lucrentur; 2) si vero nulla publica supplicatio in stationali ecclesia locum habuerit, *plenariam* pariter indulgentiam lucrentur suetis conditionibus confessionis et Communionis, recitatis tamen quinquies *Pater, Ave* et *Gloria* coram Ssmo Sacramento, ter *Pater, Ave* et *Gloria* coram ss. Reliquiis venerationi expositis, semel saltem *Pater, Ave* et *Gloria* ad Summi Pontificis intentionem; 3) qui autem stationalis ecclesiae visitationem tantummodo peregerint, recitatis saltem corde contrito supra dictis precibus, consequantur indulgentiam *decem annorum*. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 12 Aprilis 1932.

L. Card. LAURI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *Secretarius* (1).

(1) V. studio nel num. seguente.

STUDI

Le indulgenze della "Via Crucis".(1)

1. Nel fascicolo dell'aprile scorso di questa rivista, a pag. 105, riportammo il recente decreto della Sacra Penitenzeria Apostolica sulle indulgenze annesse al pio esercizio della « Via Crucis »; ma fummo costretti dalla tirannia dello spazio a rimettere ad altro numero le consuete annotazioni. Né ciò è stato un male; ché le lettere e i quesiti e i dubbi che intanto ci son pervenuti da più parti, ci hanno persuasi della opportunità di dare alle nostre modestissime note un più ampio sviluppo, tenendo presenti anche quelle persone, specialmente tra le religiose, che non possedendo bene la lingua latina, e poco o nulla avendo potuto comprendere dal documento da noi riportato nel testo autentico, ci hanno espresso il desiderio di averlo nella versione in lingua italiana. Analogo desiderio ci è stato espresso a proposito anche di altri documenti; ma non sappiamo ancora rinunciare allo stile della nostra rivista, anche perché ogni traduzione ci pare tolga molto alla freschezza del testo originale; e poi la maggior parte dei nostri lettori hanno familiare il latino; gli altri faranno del loro meglio ad apprendere la bella lingua di S. Chiesa; noi intanto nelle annotazioni faremo in modo che anche questi possano cogliere integrale e preciso il senso del documento che studiamo.

2. Quale salutare impressione faccia sulle anime il ricordo e più ancora la meditazione della Passione di N. S. Gesù Cristo non è chi non sappia; e più di ogni altro lo sa chi ha una certa pratica di vita pastorale. Per questo fin dai tempi più antichi i fedeli ebbero un culto particolare per i luoghi imporporati del Sangue Divino del Redentore; e quanti avean la sorte di poterli visitare, ne riportavano fin la terra e sassi ed altri oggetti che valessero a meglio conservarne il ricordo.

3. Tra gli esercizi di pietà più cari e più commoventi per i pellegrini di terra santa, era quello di rifar la via percorsa dal Maestro Divino, curvo sotto il peso della croce, condotto al Calvario; rifarlo ricordando e sforzandosi di rivivere quella parte, forse la più drammatica e la più umana, della passione divina, riviverla in compunzione di cuore; perché a scandagliar l'insondabile mostruosità del peccato nulla val meglio che guardarla nelle conseguenze della riparazione e della redenzione.

Dovette quindi nascere spontaneo nel loro cuore, tornati in patria, di tentar qualcosa perché i salutari effetti di quelle sante emozioni e compunzioni si conservassero e si potessero in qualche modo tener sempre vivi e

(1) Cfr. L. Fanfani, *De indulgentiis*, Desclée, 1919, pag. 87 ss.; Oietti, *Synopsi*, h. v.; Rodg. Abbanius, *Historia excellentia et ritonomia Viae Crucis*, Fulgenii 1867; *Directorium Sanctae Viae Onnis a* P. Petro Monteggiani a Monsano *comminatum*, ad Claras Aquas, 1897; Beringer, *Les indulgences*, I, p. II, sect. 2; Sleutjes, *Instructio de Station. S. Vive Crucis...* ed. V, recognita a Fr. Bertr. Kurtscheid O. F. M., 1927; Labis, *Le chemin de la Croix*, exposé historique, theorique, et liturgique. Tournai, 1901; Thurston Herbert, *Le chemin de la Croix*, trad. fr. par. A. Boudinon, Paris, 1907.

nutrirli o risuscitarli: e come i pellegrini di Lourdes hanno riprodotto ormai in quasi tutti gli angoli della terra le linee di quei benedetti luoghi di segnalati favori, così i pellegrini di Terra Santa tornando in patria han riprodotto la via del Calvario, la via della croce, la « Via Crucis ».

Non è certo chi primo abbia avuto un'idea così inspirata; ma essa sorse prima in oriente, donde è fama l'abbia portata in occidente il beato Alvaro da Cordova, dell'Ordine dei Predicatori, che fece in Oriente varii pellegrinaggi, sul principio del secolo decimoquinto; quando la festaiola spensieratezza dell'umanesimo paganeggiante facea sentire più vivo il bisogno di richiamar le anime a più gravi pensieri cioè alla realtà vera della vita e alla pagina fondamentale della storia umana.

Ma il merito di aver diffusa tale pia pratica in tutto l'Occidente spetta veramente allo zelo apostolico dei figli di S. Francesco che ebbero dal 1312 la Custodia dei Luoghi Santi; e singolarmente a S. Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751), che se ne può considerare quasi il fondatore, e che deve in gran parte a questa tenerissima pratica il frutto singolare del suo mirabile apostolato. Egli eresse non meno di 572 *Via Crucis*; ottenne dal Pontefice Benedetto XIV che fosse eretta anche nel Colosseo, e lui stesso la predicò il 27 decembre 1751, giorno della erezione; fondò la Confraternita degli amanti di Gesù e di Maria che avea l'obligo di fare processionalmente la *Via Crucis,* e compose lui stesso quelle preghiere così tenere, così vive anche oggi, che toccano i cuori anche più duri e che poco opportunamente vediamo sostituite in certe chiese con altre più brevi sì, ma anche meno efficaci. Non si dimentichi che la Sacra Congregazione dei Riti ha fatto suo l'esercizio di S. Leonardo. E S. Giuseppe Benedetto Labre deve forse a questa pia pratica il grado eminente di santità riconosciutagli dalla S. Chiesa. Comunque, si comprende come fu riserbato ai Frati Minori il privilegio di erigere canonicamente la *Via Crucis* in modo da potersene lucrar le indulgenze annessevi (2).

4. Meritamente per un pia pratica così atta a commuovere gli animi, ad allontanare dalla colpa anche i più ostinati, a far nascere nel cuore i più generosi propositi ed eroiche risoluzioni, i Sovrani Pontefici ebbero sempre i più larghi favori e concessero segnalate indulgenze. Tuttavia quali esse fossero precisamente non s'è mai potuto sapere, poiché, come ci fa conoscere il recente decreto della S. Penitenzeria, « andati perduti, per malignità dei tempi, alcuni autentici documenti, non è possibile affermar con certezza quali e quante esse fossero veramente » (3); si sapeva solo che erano le stesse indulgenze concesse a coloro che visitassero i luoghi santi (4); quindi affinché non si eccedesse nel segnalarle, o per inavvertenza o per errore, cosa non difficile nel fervore del discorso, la S. Congregazione delle indulgenze (5) ben presto proibì di determinarle in modo preciso, tanto nei discorsi che in qualsiasi altro modo. A più riprese i Romani Pontefici riordinarono tale materia. Già Clemente XII il 3 aprile 1731 emanava le istruzioni che divennero la carta

(2) Fanfani, loc. cit. pag. 87.

(3) S. Poen., 20 oct. 1931; cfr. « Monitore Eccl. », 1932, pag. 105.

(4) Beringer, loc. cit. § 3.

(5) S. Congr. Indulg. 3 apr. 1731.

fondamentale, con cui: *a*) riafferma l'esclusivo privilegio di erezione per i Minori; *b*) che siano almeno predicatori o confessori; *c*) prescrive per l'erezione le 14 stazioni, da erigersi con croci ed imagini, in chiese o presso chiese; *d*) anche due *Viae Crucis*, una per gli uomini e una per le donne, ove si temesse confusione; *e*) che l'esercizio si possa fare isolati o processionalmente; *f*) recitando adatte preghiere; *g*) non in tempo di altre funzioni, se si fa in chiesa, per non disturbare; *h*) e se sia da erigere in monastero, può farsi la benedizione ed erezione da fuori la grata; *i*) che non si pubblicassero in modo preciso le indulgenze.

Successivamente altri Pontefici si preoccuparono di sanare via via i difetti di erezione o ridurre le limitazioni onde facilitare la diffusione di così salutare esercizio. Così il 10 maggio 1742 Benedetto XIV tolse il divieto clementino di erigerle in altre chiese, ove esistessero, entro un certo raggio, quelle dei Minori; e il 16 giugno 1922 la S. Penitenzeria sanava tutti i difetti di erezione, beninteso ove si supplissero le parti essenziali eventualmente omesse. Per orientarsi quindi occorre tener presenti i *Monita* di Clemente XII e i successivi documenti, fino al recentissimo di Pio XI.

Comunque, per lucrar le indulgenze occorre che la « Via Crucis » sia legittimamente eretta, e che gli esercizi prescritti si compiano nel debito modo, sia ordinario che straordinario. Toccheremo quindi brevemente: *a*) della erezione, *b*) degli esercizi, *c*) delle indulgenze, *d*) dei casi straordinarii.

Della erezione.

Del luogo.

5. Occorre tener presente il luogo, la materia, la forma e il ministro.

Quanto al luogo, è necessario sia adatto all'uopo; quindi innanzi tutto le chiese, poi gli oratori pubblici, semipubblici ed anche privati; anzi persino una stanza, specialmente se di case religiose o di ospedali o di collegi, non adibita ad usi profani. L'Oietti esclude le case private (6), ma forse senza fondamento; perché anche nelle case private vi può essere una camera destinata a cappellina dove forse non si possa attualmente celebrar la S. Messa, pur rimanendo esclusivamente destinata agli esercizii di pietà individuali od anche in comune: non c'è motivo per ritenere non adatto alla « Via Crucis » un luogo siffatto; specialmente se già vi fosse stata eretta quando esso era un vero oratorio privato, con facoltà di potervi celebrare, sia pur solo in determinati giorni, in forza di un indulto che ora non fosse più in vigore. In tal caso, a noi pare evidente, non potrebbe dirsi cessato il privilegio della « Via Crucis ». Quindi più esattamente il Fanfani (7) dice possano esser luoghi adatti anche le « cellae domesticae, quae profanis usibus non sint destinatae »: anzi anche le cappelline funerarie o tombe di famiglia, e fin le stesse vie pubbliche, specialmente quelle di accesso ai santuari, lungo le quali i nostri maggiori soleano erigere apposite edicole a segnar le quattordici stazioni della « Via Crucis »; ed è un vero peccato che in qualche luogo esse siano state abbandonate al vandalismo del tempo... e non del tempo solo... e sarebbe

(6) *Synopsis*, h. v.
(7) Loc. cit., pag. 88, *b*).

una vera provvidenza se qualche anima buona, o il rettore del santuario o il superiore del convento, le ripristinasse e curasse con amore e con zelo apostolico il ripristino ancora della pia pratica. La S. Congregazione delle indulgenze quanto al luogo esige solo che sia adatto e non esposto ad irriverenze (8). Va notato che i PP. Cappuccini possono erigerle solo nelle loro chiese e negli oratorii adiacenti (9); i Frati Minori solo *a*) in chiese, oratorii publici, semipublici, cemeteri ed altri luoghi *publici* decenti; *b*) negli oratorii interni ed altri luoghi interni comuni e decenti di conventi, seminarii, ospedali, case pie canonicamente erette; *c*) in oratorii domestici ove si possa celebrare. Quindi sono esclusi oratorii privati, cioè domestici senza l'indulto della Messa, e *a fortiori* camere od altri luoghi strettamente privati, anche se in luoghi pii, come per esempio, in una casa religiosa la cameretta di una suora, per i quali pertanto occorre l'indulto apostolico; indulto che il Generale dei Minori suole impetrare *ad tempus*, delegabile anche ad altri. E poiché non c'è proibizione, in uno stesso luogo, per esempio in un convento, si possono erigere più *Via Crucis*.

La materia.

6. E veniamo alla materia. Sono necessarie e sufficienti quattordici croci di legno, benedette da un sacerdote che ne abbia la facoltà, ed affisse nel luogo opportuno. E innanzi tutto debbono essere *quattordici* croci (10), tante quante stazioni la pietà dei fedeli, guidata e approvata dalla S. Chiesa, avea fissate nel cammino della Croce a Gerusalemme, dal pretorio di Pilato al Calvario; quindi se la « Via Crucis » viene eretta lungo la pubblica via, non occorre che termini, come si suole, con la grande croce, ma basterebbero anche le sole 14 edicole stazioni.

Abbiam detto *croci*, non *crocefissi*, ed è naturale, perché è la via della Croce, di cui la crocefissione non è che una stazione. Se invece di quattordici croci fossero quattordici crocefissi, sarebbe valida l'erezione? La questione non è scevra di difficoltà. Gli autori concordemente affermano che le croci debbono essere *senza* l'imagine del Crocefisso; noi non saremmo alieni dal pensare che in tal caso l'erezione sarebbe invalida, appunto perché la croce non è il crocefisso, e perché nella *Via* della Croce, il Crocefisso ci pare un controsenso; e poi anche perché le prescrizioni liturgiche ci piace prenderle con spontanea sincerità e senza tanti arzigogoli. Certo è tuttavia che l'erezione sarebbe nulla se le croci non fossero di legno (11), perché, si noti bene, l'indulgenza è annessa proprio alle sole 14 croci di legno (12): tanto che quando la S. Congregazione delle indulgenze riordinò tale materia sanando i difetti di erezione sanabili, con decreto del 31 luglio 1883 ordinava che se le croci fossero state di ferro, venissero tosto cambiate in croci di legno (13), senza tuttavia che fosse necessaria una nuova benedizione: ma se contro tale prescrizione si

(8) 3 apr. 1731.
(9) *Rescr. di Pio IX*, 5 marzo 1874.
(10) S. Congr. Indulg. 3 apr. 1731; 20 giugn. 1838.
(11) S. Congr. Indulg. 15 nov. 1878.
(12) S. Congr. Indulg. 13 genn. 1839.
(13) Beringer, loc. cit. § 2.

fosse andati dopo tale data, è chiaro che l'erezione sarebbe nulla e con la sostituzione occorrerebbe la nuova benedizione, a meno che non si fosse ottenuto un indulto per il singolo caso, e non si fosse provvisto con le sanazioni generali successive, che presto vedremo. Quindi non riusciamo a comprendere come in certe chiese recenti, anche di grandi città, si sia istituita la « Via Crucis » con croci non di legno o persino senza croci affatto; ma con i soli quadri! E poiché il numero 14 è fisso, l'erezione sarebbe pure nulla se ne mancasse anche una sola; ma non perderebbe il suo valore se una croce per vetustà o per altro motivo fosse caduta; come presto vedremo.

7. Pure è risaputo che mentre le croci di legno sono indispensabili, inquanto ad esse e solo ad esse è annessa l'indulgenza, i quadri rappresentativi dei singoli episodii della Passione non sono necessarii (14); per quanto siano utili alla meditazione del mistero ineffabile della Passione, specialmente per le persone illetterate. Quindi in pratica è assai opportuno attenersi a questo pio uso, così bene intonato alle esigenze dello spirito umano. Va appena rilevato che tali quadri debbano rappresentare quei punti della Passione di N. S. G. C., che sono rappresentati nelle quattordici stazioni di Gerusalemme e che tutti conosciamo. Naturalmente nella scelta dei quadri, siano essi a pittura, siano anche in plastica, occorre attenersi rigorosamente (qui la delicatezza e il rigore non sono mai troppi ed è grave nei Rev.mi Ordinarii il dovere di vigilare) (15) a quei criteri di arte ai quali la sana e soda pietà va debitrice delle sue più nobili elevazioni.

Comunque tali quadri, per quanto utili ed opportuni, non possono dirsi necessarii, e possono esser messi al di sopra o al di sotto delle croci, purché queste siano veramente visibili. È ovvio tuttavia che la croce sia in alto (16); non è essa la parte principale, anzi essenziale? Fu domandato da alcuni vescovi francesi se potea tollerarsi l'uso invalso in alcuni luoghi di Francia di sovrapporre alla croce, fissandoli, i quadri, in modo tuttavia da lasciar visibili le estremità dei bracci delle croci stesse: in tal modo la croce potea dirsi sempre visibile. La lettera forse era salva; ma lo spirito? non pareva una stranezza? Ecco perché la S. Congregazione rispose che ciò potea pur tollerarsi, tenendo presenti tutti i particolari in cui il caso veniva presentato; ma che, considerato come, secondo i decreti del 30 gennaio 1839 e 23 novembre 1878, le indulgenze di questo santo esercizio sono annesse *soltanto* alle croci, la S. Congregazione *vivamente* inculcava che nulla venisse innovato, « ma che si osservasse la consuetudine antica e accolta ovunque, che cioè le croci sovrastino ben visibili e per intero al di sopra dei quadri » (17).

Le croci poi vanno affisse al muro, od anche agli stalli del coro o ad altre parti della parete, che siano inamovibili ed abbastanza in alto (18), prima o dopo la benedizione, che va fatta dal Sacerdote che ne abbia la facoltà.

(*Continua*). S. Romani

(14) S. Congr. Indulg. 18 nov. 1837.
(15) Cann. 1279, 1385, 1399.
(16) Decr. Auth., n. 261 e n. 442 ad 2.
(17) S. Congr. Indulg. 27 marzo 1901.
(18) S. Congr. Indulg., in una *Venetiarum*, 14 sept. 1904.

QUESITI MINORI

43. *Posso dar la Comunione ad un publico concubinario?*

R. Il canone 855 § 1 ci par chiaro; non permette dar la S. Comunione a coloro che ne siano publicamente indegni. Il caso si può trovare presso tutti i trattati di teologia morale o di diritto canonico. Per noi il publico concubinario è publicamente indegno fino a che non si sia sinceramente pentito e validamente confessato ed abbia data publica riparazione. Quindi non basta che si sia publicamente presentato al confessionale, se poi, per difetto di disposizioni, non si sia potuto assolvere. In tal caso se si presentasse alla balaustra per la Comunione allo stesso sacerdote a cui si è confessato, certo lo metterebbe in imbarazzo, per il grave pericolo del sigillo sagramentale; quindi, a meno che il sacerdote non abbia saputo del publico concubinato fuori della confessione (cosa del resto non difficile, specie in un piccolo centro), non si può negare la S. Comunione. In ogni caso il Sacerdote, a nostro modesto parere, oltre alla conoscenza esatta dei sacri canoni (che è indispensabile) veda se non fosse il caso di procurarsi una profonda conoscenza del cuore umano: perché quando un publico peccatore si induce a domandare i sacramenti, si vede proprio che il Signore lo chiama, lo tira; e sarebbe davvero un peccato lasciarselo sfuggire con un *fin de non recevoir,* invece di incatenarlo e portarlo... *usque in finem!*

14. *Può un canonico di Coro comune essere supplito da un canonico giubilato?*

R. La sostituzione corale non è riprovata dal Codice di diritto canonico, anzi è ammessa, sebbene con opportune restrizioni. Si tenga tuttavia presente che l'ufficio del canonicato è conferito, in certo senso, *intuitu personae*; quindi se la Chiesa consente la *sostituzione,* che non è supplenza, né procura, né mandato, ma che ha una figura giuridica tutta sua, lo concede solo *a*) quando vi sia una causa giusta e ragionevole; *b*) e il sostituto (o sostituente) non sia nello stesso tempo tenuto al servizio del coro, perché non potrebbe sostener due personalità giuridiche, due presenze ecc.; *c*) e chi sostituisce un canonico, sia canonico della stessa chiesa; *d*) mentre chi sostituisce un semplice beneficiato sia un semplice beneficiato pure della stessa chiesa. L'interrogante troverà difficoltà nel fatto che il sostituto, nel caso, sarebbe un canonico giubilato; ma la difficoltà si dilegua se si rifletta che il canonico giubilato è canonico *pleno iure*; solo gode dell'indulto per cui *non è tenuto* al coro, quindi nessuna difficoltà, per questo motivo, a che possa sostituire un altro canonico che vi sia tenuto. Sulla sostituzione corale ha scritto recentemente un'elegante breve monografia il Rev. dott. Alessandro Barile, come abbiamo annunciato nel fascicolo di giugno, a pag. 192.

45. *Come annotare nei registri amministrativi il supplemento di congrua?*

R. La riscossione del supplemento congrua, che avviene ora in data 1° aprile e 1° ottobre, dovrà registrarsi come segue:

1° aprile - supplemento congrua - semestre dal 1° ottobre 1931 al 31 marzo 1932, L. ...

1° ottobre - supplemento congrua - semestre dal 1° aprile 1932 al 30 settembre 1932, L. ...

La registrazione va fatta come è sopra indicata, anche nel caso in cui si fosse registrato come incassato nel 1931 il trimestre 1° ottobre-31 dicembre, in quanto che l'Ufficio provvede a rettificare tale registrazione, limitandola, per il 1931, al semestre riscosso al 1° luglio e al trimestre riscosso al 1° ottobre 1931.

Non è superfluo aggiungere che le registrazioni nel libro cassa o sulla minuta di esso devono essere fatte non a fine d'anno, bensì man mano che si verificano gli incassi e i pagamenti.

46. *È permessa la Messa dialogata tra il popolo ed il sacerdote celebrante, quella cioè in cui il popolo recita* alternativamente *col sacerdote il* Gloria, *il* Credo *e l'*Agnus Dei?

R. Rispondiamo col «Bollettino Ecclesiastico» dell'Archidiocesi di Napoli (18 giugno 1932, pag. 125): «Il chiarissimo P. Cappello risponde che "non solo non è permessa, ma è rigorosamente vietata perché contraria alle rubriche del Messale". Il rigore delle leggi liturgiche su questo punto, egli dice, risulta dal fatto che nella Messa solenne il celebrante, assistito dal diacono e dal suddiacono, non può neppure con essi dire alternativamente il *Gloria* e il *Credo* (v. S. R. C. *Urgellen,* 22 aprile 1871, ad V; *Tarracon.* 7 gennaio 1880 ad I, ecc.).

«Evidentemente le parti della Messa su citate, non sono suscettibili di dialogo, ma nulla vieta che si possano dire, anche ad alta voce, *simultaneamente* al celebrante, molto più che nella Messa solenne non solo il diacono e il suddiacono nonché il coro debbono ripeterle insieme col celebrante *submissa voce,* ma si esorta il popolo a cantarle, come si desume dalle istruzioni della S. C. per il canto».

Ed aggiungiamo, per quanto possa valere la nostra povera esperienza di vita parrocchiale, che ne guadagna assai la pietà, la edificazione, la formazione del popolo. Si tolga il brutto nome di *Messa dialogata,* che proprio non va e non dice nulla, anzi dice quello che non si deve neppur pensare, e si dica semplicemente Santa Messa; si evitino le esagerazioni, che sono sempre dannose e perciò contrarie allo spirito della liturgia; ma non si proibisca al popolo, cioè alle anime che ne hanno tanto bisogno, quello che la Chiesa e la divina liturgia non solo non proibisce, ma desidera e dona. Per questo siamo col Congresso Eucaristico di Bologna e col «Bollettino Ecclesiastico» di Napoli, dal quale togliamo anche i due quesiti che seguono.

47. *I fedeli che assistono alla S. Messa, possono rispondere tutti insieme, in luogo del ministro?*

R. Questo uso, lo riconosce anche P. Cappello, è invalso in alcune Parrocchie, in vari Collegi e Istituti religiosi, ove si è costituito un gruppo di fedeli *bene istruiti ed all'uopo educati* che rispondono non in luogo del ministro, ma insieme ad esso. P. Cappello crede che detto uso *non può approvarsi* perché con-

trario allo *spirito* e ai *desideri* della Chiesa. A conforto di questa opinione egli cita la risposta della S. C. dei Riti ad analogo quesito in data 4 agosto 1922, che noi a chiarimento riportiamo integralmente: *Ad I. Ad Rev.um Ordinarium iuxta mentem. Mens autem est: Quae per se licent, non semper expediunt ob inconvenientia quae facile oriuntur, sicut in casu, praesertim ob perturbationes quas sacerdotes celebrantes et fideles adstantes experiri possunt cum detrimento sacrae actionis et Rubricarum. Quampropter expedit, ut servetur praxis communis uti in simili casu pluries responsum est.* La rimessa all'Ordinario non giustifica la conclusione che ne trae P. Cappello, che cioè senz'altro «*detto uso deve praticamente abolirsi*» cioè sempre, ma ci autorizza a ritenere che ci possono essere *dei casi*, in cui si può e, vorremmo dire, si debba consentire, che il popolo partecipi attivamente alla celebrazione della S. Messa rispondendo insieme col ministro. Ancora, non pare al dotto P. Cappello che, sempre se non si ha l'inconveniente di distrarre altri sacerdoti che celebrano contemporaneamente nella stessa chiesa, si possa ripetere ad alta voce insieme al sacerdote celebrante il *Domine non sum dignus* che precede immediatamente la Comunione dei fedeli e che la Chiesa fa dire per essi? Non si prescrive nel Rituale, che quando si amministra la Comunione agli ammalati, l'infermo debba recitare, *submissa voce* almeno una sola volta, il *Domine non sum dignus?*

«Evidentemente la differenza di opinione dipende dalla possibilità o meno di evitare i possibili inconvenienti. Noi crediamo che si possono evitare (1). Del resto questi si possono avere in tutte le pratiche religiose. Quando si sappiano evitare gli inconvenienti e si limitino le parti da dirsi ad alta voce, pare a noi che, sempre col permesso dell'Ordinario, si possa, anche secondo la mente della S. C., non avversare ma incoraggiare l'uso in questione.

«Tanto più che vale ad evitare tante altre preghiere, come la recita del S. Rosario, ecc. che non hanno relazione con la Messa, e che pure il popolo tenta e riesce a recitare ad alta voce durante la celebrazione della S. Messa (V. l'opuscolo *La Messa centro della nostra vita spirituale* di Don G. Lefebvre O. S. B.). *Vice*».

(1) «A conferma di questa possibilità citiamo l'esempio del gruppo di scelti e pii fedeli formatosi nella chiesa di S. Michele a Piazza Dante, guidati da quel zelante Rettore che è il nostro Don Pasqualino Pizza»: [e noi stessi abbiamo sperimentato quanto bene ne sia venuto ai soldati e particolarmente agli ufficiali durante la guerra, quanto al popolo nella vita parrocchiale. Aggiungiamo che lo stesso Ecc.mo Ordinario ed un Em.mo Cardinale ebbero a compiacersene. Naturalmente occorre un lavoro paziente e non breve di rieducazione, ma quanti e quanto soavi frutti! e occorre anche qui evitare le esagerazioni: quindi all'elevazione si taccia, si mediti, si adori in silenzio; dir le parole auguste della consacrazione sarebbe un assurdo nel popolo; le preghiere del Canone sarebbe meglio ciascuno le leggesse per conto suo; ma non abbiamo trovato nessun inconveniente a farle leggere da uno, specialmente sacerdote o chierico, ad alta voce; quando il sacerdote prega o legge ad alta voce, gli altri tacciano, accompagnando, se possono, con la lettura sul messalino o su opportuni foglietti, n. d. d.].

48. *È lecito alle donne di cantare le parti della Messa? Nel caso affermativo, quali norme si devono osservare?*

« Secondo i Decreti della Sacra Congregazione dei Riti, in *Angelopolitana*, 17 gennaio 1908, e in *Neo-Eboracen.* 18 dicembre 1908, è permesso, purché si osservino scrupolosamente le norme prescritte dalla stessa Sacra Congregazione nelle predette risposte.

« Nella prima di esse si dice: « Ubi viri et pueri suam partem convenienter, tanquam Chorus seu *Schola cantorum*, conferre possunt, *mulieres et puellae canentes a reliquo populo non distinguatur*, salva separatione virorum a mulieribus, ubi laudabilis huiusmodi servatur consuetudo; et, ubi praesertim officiatura choralis habetur, *cantus exclusivus mulierum non admittatur*, nisi ex gravi causa ab Ordinario cognoscenda; et cauto semper ut quaevis inordinatio vitetur ».

Nella seconda delle citate risposte si prescrive che « *viri a mulieribus et puellis omnino sint separati*, vitato quolibet inconvenienti, et onerata super his Ordinariorum conscientia. (*Decreta authentica*, nn. 4210, 4231) ».

Ci si consenta anche qui aggiungere la nostra modesta parola. A noi sembra che con troppa facilità si passi sopra a queste così sante, così sapienti prescrizioni. Sappiamo che la risposta è pronta: È più facile aver delle buone giovani. Ma a parte che tale risposta non giustifica che esse si debbano proprio portare in orchestra o nel presbitero o perfino nel coro!, potendo ben rimanere in chiesa, sia pure appartate; a noi sembra che proprio la risposta ci dia ragione ad insistere perché si lavori attivamente, instancabilmente, con pazienza, con amore, con inesauribile industria tra i giovani e tra gli uomini. È anche un dovere di apostolato, di apostolato specialmente parrocchiale, ed aggiungiamo che il problema è ben più grave e più urgente di quanto non sembri; e se la ristrettezza di queste poche pagine ce lo consentisse, lo agiteremmo con l'ampiezza che impone la santità della causa. Non è un problema di estetica o di ceremoniale (avrebbe pur esso la sua importanza); è un problema di anime, di anime, di anime. Chi ha provato lo sa; chi non lo sa, provi.

49. *Si può recitare l'uffizio del giorno seguente non avendo ancor terminato quello del giorno corrente?*

R. L'ufficio è non tanto « onus diei » quanto « sanctificatio diei »; quindi il tempo utile per soddisfare al precetto dell'ufficio va dalla mezzanotte alla mezzanotte. E poiché « extra chorum » non è tassativamente fissato il tempo per le varie parti dell'ufficio, nulla vieta di recitarle tutte insieme appena dopo o, relativamente, subito prima della mezzanotte; cioè cominciare subito dopo la mezzanotte e continuare fino alla fine, o cominciare verso le 23 purché si termini per la mezzanotte. E poiché il Matutino e le Lodi, per benigna concessione di S. Chiesa, è permesso anticiparli, cioè recitarli il giorno prima purché dopo *l'ora di vespro*, anche se effettivamente il vespro non fosse stato detto, è evidente che al quesito proposto si debba rispondere affermativamente. Ma è lo spirito? è proprio questo lo spirito della liturgia? Proprio questa l'anima della Chiesa? Ne parleremo, ne parleremo, piacendo al Signore, con più comodo.

LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI

I.

Circolare 8 febbraio 1932, Min. delle Finanze, sull'applicazione dei tributi locali agli Enti Ecclesiastici (1).

L'art. 29, lettera *h*), del concordato tra la S. Sede e l'Italia, approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, dispone che, ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli Enti Ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

Pertanto nella applicazione dei tributi previsti dal T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, occorre che le Amministrazioni Provinciali e Comunali tengano presente tale disposizione di carattere generale, allo scopo di estendere le esenzioni stabilite nel T. U. stesso per le istituzioni che abbiano fini di beneficenza o di istruzione, anche a quelle aventi fine di culto o di religione, sempreché sussistano i motivi sui quali si fondano le esenzioni stesse.

A questo riguardo si ravvisa opportuno qualche chiarimento per i seguenti tributi:

Imposte di consumo. — La disposizione dell'art. 29, n. 6, del T. U. per la finanza locale, concernente la esenzione dall'imposta di consumo per le bevande acquistate in economia dagli Enti ed Istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati, è conforme a quella contenuta nell'art. 16 (*sub.* 15, n. 6) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

(1) Vedi nel fascicolo di Maggio, p. 145, la lettera 21 ottobre 1931 del March. Pacelli al Ministero delle Finanze, e la risposta di quest'ultimo in data 13 novembre 1931, sull'applicazione di tributi locali agli Enti ecclesiastici. La presente circolare dà forma più precisa e regolamentare ai concetti già accennati dal Ministro in modo che le autorità inferiori dovranno seguirli.

È a notare però, per quanto riguarda la tassa di famiglia, che il Ministero ha consentito bensì di esentare le aggregazioni di individui conviventi con fini di educazione e di culto, riconosciute, modificando in tal senso l'art. 114 del T. U. della legge, ma ha stabilito che debba applicarsi agli investiti di benefici per la rendita che essi traggono.

La questione fu prospettata, e fatta oggetto di quesito; ma il Ministero ha tenuto ferma l'applicazione anche dopo il Concordato. Si è obiettato che l'investito rappresenta l'Ente e che essendo dichiarato esente quest'ultimo come le opere pie, godendo del medesimo trattamento per le norme concordatarie, non dovrebbe corrispondere tassa. Ma per contrario fu osservato che nell'investito oltre la rappresentanza del beneficio come Ente si riconosce un diritto personale, proprio, al godimento delle rendite, come usufruttuario, e per questo deve andare soggetto alle relative imposte comuni agli altri contribuenti. Concetto che ha già trovato applicazione per altre imposte personali come ad esempio quella complementare sul reddito; ma che secondo noi va assolutamente riformato, inquanto, come abbiamo recentemene dimostrato altrove, il beneficiato non può considerarsi come semplice usufruttuario.

Come è stato precedentemente riconosciuto, essendo a tutti gli effetti tributari equiparato il fine di culto e di religione ai fini di beneficenza e di istruzione, a tutti gli Enti con finalità di culto o di religione deve farsi lo stesso trattamento previsto per gli Enti ed Istituti di carità e di beneficenza.

Imposta di famiglia. — L'art. 114 del T. U. assoggetta all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini di istruzione, di educazione o di culto, ed il successivo art. 121 esenta dalla imposta stessa le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali; ne consegue che l'esenzione medesima va estesa anche alle aggregazioni di individui riconosciute ai sensi dell'art. 29, lettera *b*), del Concordato, che si propongono fini del culto cattolico.

È appena necessario avvertire, poiché è stato proposto quesito al riguardo, che l'esenzione in parola non è applicabile agli investiti di benefici ecclesiastici, per la rendita che essi traggano dal beneficio, ed in confronto di essi l'imposta va applicata nei modi ordinari come per gli altri contribuenti.

Imposta sulle vetture e sui domestici. — L'art. 137 del T. U. esclude dalla imposta le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa e delle Associazioni private, attrezzate per il trasporto degli infermi, delle vetture che servono cioè all'esplicazione delle finalità delle istituzioni di asssitenza e beneficenza.

Ne consegue che, analogamente, dovranno andare esenti le vetture che servano all'esplicazione delle finalità di culto e di religione.

Imposta sui domestici. — Giusta l'art. 150, n. 4, del T. U. non sono compresi tra i domestici gli inservienti e custodi al servizio di Istituti di educazione, istruzione, assistenza e beneficenza, perciò debbono pure escludersi dal novero dei domestici gli inservienti e custodi addetti ad istituzioni od enti aventi fini di culto o di religione.

Imposta sui pianoforti. — L'esenzione dalla imposta, limitatamente ad un pianoforte, prevista dall'art. 160, lettera *b*), va estesa anche alle istituzioni ed enti di culto e di religione.

Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi. — L'art. 220, lettera *c*), del T. U. esenta dalla tassa di circolazione i veicoli di proprietà delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa, nonché quelle delle associazioni private, attrezzate per il trasporto d'infermi; perciò, come si è già avvertito per la imposta sulle vetture, l'esenzione va estesa ai veicoli appartenenti ad istituzioni od enti aventi fini di culto o di religione e che, ben s'intende, servano per la esplicazione dei fini stessi.

Contributo di miglioria e contributo di fognatura. — Negli articoli 237, lettera *a*), e 252 sono già richiamate le disposizioni degli articoli 15 e 16 del Trattato con la S. Sede che sanciscono l'esenzione da ogni tributo, e quindi anche dai tributi comunali e provinciali, per gli immobili dal con-

tributo di miglioria e dal contributo di fognatura anche per i beni appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, s'intende che l'esenzione va estesa agli immobili appartenenti alle istituzioni ed enti di culto e religione.

* * *

Per ciò che riflette l'imposta sul valore locativo relativamente agli immobili indicati negli articoli 13 e 16 del Trattato, anche dopo l'emanazione del T. U. per la finanza locale, non si hanno che a richiamare le istruzioni già impartite al riguardo con la circolare 22 aprile 1930, n. 4570. Pertanto ai fini della applicazione dell'imposta sul valore locativo a carico di quanti dimorino negli immobili suddetti giova distinguere, seguendo l'art. 15 del Trattato, fra quelli che godono delle immunità, riconosciute dal diritto internazionale alle sedi di agenti diplomatici di Stati esteri, e quelli in semplice proprietà della S. Sede.

Agli abitanti degli immobili godenti di extra-territorialità, infatti, non può applicarsi l'imposta sul valore locativo; agli abitanti dei palazzi in proprietà potrebbe invece applicarsi, salvo che motivi di altro genere, inerenti alla persona, non ne sconsiglino l'applicazione.

Lo stesso dicasi per altri tributi locali connessi con l'occupazione di tali immobili (imposta sui domestici, sui pianoforti, ecc.).

* * *

Negli articoli 162 e 168 sono richiamate le disposizioni dell'art. 29, lettera *h*), del Concordato, in forza delle quali i Ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale sono esenti dall'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dalla imposta di patente. La stessa esenzione dalle dette imposte va pure riconosciuta, per le retribuzioni di qualsiasi natura dovute a dignitari, impiegati e salariati della S. Sede ,dagli altri Enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli Enti gestiti direttamente dalla S. Sede anche fuori di Roma, a norma dell'art. 17 del Trattato.

II.

Educazione ed assistenza religiosa per i balilla e le piccole italiane (1).

Ai M. Rev. Cappellani dell'O. N. B.

Il 15 dicembre 1930-IX inviai ai Cappellani dell' O. N. B. una prima circolare. Erano state pubblicate di recente le norme relative all'assistenza religiosa, concordate fra l'Autorità Ecclesiastica e la Presidenza Generale.

(1) Sebbene il documento che riportiamo tocchi direttamente i soli Cappellani dell'O. N. B., pure crediamo vada conosciuto e tenuto presente da tutti i sacerdoti che abbiano cura di anime o che si occupino della educazione dei giovani.

Dopo averle riportate integralmente, davo le istruzioni che in quel momento potevano darsi per la loro attuazione. A poco più di un anno di distanza, fatte le prime esperienze, viene acconcio parlare di nuovo del delicato e grave argomento, per dare ulteriori indicazioni, che non distruggono le precedenti.

Istruzione Religiosa. — Balilla: Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha diramato la seguente Circolare:

MINISTERO EDUCAZIONE NAZIONALE

Circolare n. 75 *15 marzo 1932 - A. X.*

OGGETTO: *Educazione ed assistenza religiosa per i Balilla e le Piccole Italiane.*

Ai RR. Provveditori agli Studi del Regno.

Il Regolamento Tecnico Disciplinare per l'esecuzione della legge sull'Opera Nazionale « Balilla » prescrive (art. 36 e 38) che i Cappellani provvedano all'assistenza ed educazione religiosa dei Balilla e degli Avanguardisti. In applicazione di questa norma, per accordi avvenuti tra S. E. il Sottosegretario di Stato per l'Educazione Fisica e Giovanile e l'Autorità Ecclesiastica fu stabilito che gli iscritti all'Opera ricevessero annualmente almeno venti lezioni di religione.

A completamento di tale disposizione e nell'attesa che l'Opera Balilla si costruisca un'attrezzatura di locali sufficienti allo scopo, si è deliberato di far sì che le venti lezioni di cui sopra per i Balilla e le Piccole Italiane vengano impartite nella scuola.

Voglia quindi la S. V. dare istruzioni agli Ispettori scolastici e ai Direttori didattici affinché il Cappellano dell'O. N. B. sia autorizzato ad impartire l'istruzione religiosa nei locali della scuola al principio od al termine dell'orario scolastico, e per la durata di circa trenta minuti ogni quindici giorni.

Detta istruzione sarà impartita ai Balilla e alle Piccole Italiane che frequentano le classi 3ª, 4ª, 5ª elementare.

L'orario delle lezioni verrà stabilito d'intesa dal Direttore didattico e dal Presidente del locale Comitato dell'O. N. B.

Un istruttore dell'Opera stessa assisterà alle lezioni.

Si avverte per opportuna norma che la mezz'ora dedicata all'istruzione religiosa è in aggiunta all'orario scolastico normale.

Il Ministro - f.to: B. Giuliano.

La predetta Circolare è stata inviata per conoscenza anche ai Sigg. Presidenti dei Comitati Provinciali dell'O. N. B. con foglio n. 75 *bis* del 16 corrente.

In conformità della medesima i Cappellani *che non avessero ancora provveduto a tenere le lezioni prescritte in altro modo soddisfacente*, avutane licenza del proprio Vescovo, possono prendere subito gli accordi con il Comitato locale dell'Opera e la Direzione delle Scuole elementari, per usufruire dell'autorizzazione in parola. Essi faranno altrettanto all'inizio di ogni anno scolastico.

È opportuno abbiano presente che:

1) Le lezioni sono date ai Balilla di ciascuna classe e, dove sono più sezioni della stessa classe, di ciascuna sezione, separatamente, in modo da avere gruppi omogenei per età e sviluppo mentale e non eccessivamente numerosi.

2) La durata della lezione sarà di mezz'ora circa, atteso che viene ad aggiungersi all'orario normale d'insegnamento. Non bisogna peraltro dare eccessiva importanza alla difficoltà, se venisse fatta, della stanchezza degli alunni, perché si tratta di leggero aggravio di mezz'ora soltanto, ed una volta ogni quindici giorni.

3) Se il Cappellano dei Balilla non ha possibilità di tenere da solo queste lezioni, può farsi aiutare dal Cappellano degli Avanguardisti o, previa intesa col Vescovo e col Comitato, da altri Sacerdoti adatti.

Ecco uno schema di orario per un centro di 5-6 mila abitanti:

Prima settimana —	Lunedì	3ª	Classe	1ª Sez.
	Mercoledì	3ª	»	2ª »
	Venerdì	4ª	»	1ª »
Seconda settimana —	Lunedì	4ª	Classe	2ª Sez.
	Mercoledì	5ª	»	1ª »
	Venerdì	5ª	»	2ª »

Per l'attuazione di questo schema può bastare un Cappellano, facendo tre istruzioni alla settimana di mezz'ora ciascuna; se sono in due può l'istruzione essere estesa anche alle Piccole Italiane.

Quanto al programma da svolgersi è da tenere conto di quello che svolge il maestro. In nessun caso deve ripetersi lo stesso insegnamento. Può *eventualmente integrarsi*, procurando una maggior conoscenza per esempio in 3ª Classe dei Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, in 4ª dei Comandamenti di Dio e dei Precetti della Chiesa, in 5ª della Messa, Liturgia ecc.... Ma *di preferenza saranno tenute istruzioni di carattere formativo, per destare e rinvigorire lo spirito religioso dei fanciulli e guidarli con opportuni ammaestramenti nella vita pratica.*

Di una nuova esposizione della dottrina cristiana *può non vedersi il bisogno* se i Balilla come è loro dovere, frequentano anche i catechismi parrocchiali, e mancherebbe il tempo per farla in modo completo; ma c'è sempre da trattenersi utilmente con loro *per orientarne in senso cristiano la vita e creare una corrente scambievole di fiducia e di affetto.*

Il Regolamento Tecnico Disciplinare dell'O. N. B. opportunamente parla di *educazione religiosa* (Cap. VIII). Largo posto dovrebbero quindi avere gli avvertimenti collettivi ed individuali: quelli relativi alla Messa festiva, alla frequenza dei Sacramenti, ai Catechismi parrocchiali, come alle adunate indette dall'O. N. B., al rispetto dovuto ai Capi ecc. Poiché è il Cappellano dell'O. N. B. che va ad istruire gli organizzati, egli deve aver presenti, per inculcarle ai fanciulli, tutte le finalità etiche e spirituali che l'Opera si propone a dare loro una base religiosa.

Quando si offre l'occasione, il Cappellano dell'O. N. B. saprà parlare degnamente della Patria. Ogni Patria è sacra, in modo speciale la nostra Patria, l'Italia, centro del Cattolicesimo, terra di artisti, di santi, di eroi. Nessuno può parlare della Patria con maggiore sicurezza ed efficacia del sacerdote, poiché egli la concepisce nel vero senso cristiano, con la sua storia e la sua particolare missione assegnatale dalla Provvidenza. Eccitare i fanciulli ad essere degni di questa grande Patria, significa eccitarli ad amare il proprio Paese ed amare la Fede cristiana che di esso costituisce la più alta forza spirituale ed il più sicuro presidio.

Non ci sarà chi non veda il grande vantaggio di questi contatti spirituali che il Cappellano, padre più che maestro, è chiamato a stabilire con i suoi Balilla. L'ambiente tranquillo della scuola, il piccolo numero dei fanciulli a cui volta per volta si trova d'innanzi, possono farne un mezzo efficacissimo di educazione spirituale, di cui son chiamati a beneficiare — e questo è l'aspetto più importante della questione — *tutti i fanciulli.*

Balilla Moschettieri. — I Balilla che hanno compiuto il corso elementare formano un reparto speciale chiamato Balilla Moschettieri.

A questi potranno essere tenute le istruzioni in occasione delle adunanze ordinarie distinte da quelle dei Balilla comuni, od in adunate speciali da indirsi d'accordo col Comandante del Reparto.

Avanguardisti. — Gli Avanguardisti *studenti* hanno già un corso regolare di religione nella scuola. Il Cappellano deve accertarsi se tutti lo frequentano ed esortare chi eventualmente avesse chiesto la dispensa a non rinnovare la domanda nell'anno successivo.

Fuori della scuola si è constatato essere difficile, e non sempre opportuno, tenere agli stessi un altro corso di religione. Tuttavia il Cappellano farà sì che *alcune conferenze* di carattere religioso siano inserite nel Corso di cultura, che suole tenersi nei centri di qualche importanza. E ogni tanto rivolgerà loro qualche pensiero religioso che li conforti e li rafforzi nella Fede o delle brevi esortazioni, per sostenerli nella vita morale e per eccitarli alla pratica della religione. Questo potrà fare nelle adunate ordinarie, prima o dopo le altre istruzioni, od in adunate speciali indette d'accordo con i Comandanti.

Per gli Avanguardisti *operai* procuri, se possibile, che siano convocati a parte per alcune sere, di seguito o ad intervalli, nel periodo più adatto, per es. in Quaresima, per un corso di istruzioni catechistiche, di cui hanno quasi sempre bisogno. Peraltro quest'iniziativa, per riuscire, dovrà essere ben preparata e sostenuta con tutti i mezzi di cui il Cappellano dispone.

Santa Messa. — *Nelle celebrazioni nazionali, od in circostanze eccezionali, quando cadono in Domenica od in una festa di precetto,* è prevista l'*assistenza collettiva di tutti gli adunati alla Santa Messa.* Negli altri casi non esiste quest'obbligo, ma niente vieta che i reparti siano condotti alla S. Messa tutti i giorni festivi, se ai Dirigenti piace e l'Autorità Ecclesiastica lo consente. Bisogna peraltro evitare che i Dirigenti si assumano quest'onere piuttosto grave, se non si è sicuri che abbiano a soddisfarlo con regolarità.

In molti casi sarà preferibile che la Messa collettiva sia riservata ad alcune solennità religiose o civili, e nelle altre feste i fanciulli siano soltanto esortati, spronati ad andare a Messa e di preferenza alla *loro Messa.*

La Messa dei Balilla sarà la Messa delle proprie Associazioni Religiose per quelli che vi appartengono, o la Messa Parrocchiale, o quella Messa della propria Parrocchia che per l'orario ecc. meglio si adatta ai fanciulli, secondo il desiderio dell'Autorità Ecclesiastica.

Il Cappellano farà opera di avviamento dei Balilla a queste Messe. Ma conviene che vi sia chi li assista, un Sacerdote, un buon Insegnante od altri. Importa dare la sensazione ai Balilla che quella è la *loro Messa,* perché si sentano attirati a frequentarla, e che si possa esercitare un qualche controllo se effettivamente la frequentano.

Gli Avanguardisti possono essere indirizzati alla stessa Messa dei Balilla o ad altra Messa adatta per loro.

Manuali. — S'è creduto fare cosa utile ai Cappellani preparando i seguenti manuali: 1) spiegazione del Vangelo per i Balilla; 2) idem per gli Avanguardisti; 3) la Fede degli Eroi (episodi di guerra); 4) traccie di conferenzine per Balilla; 5) idem per gli Avanguardisti.

I primi due sono in corso di stampa e saranno pronti tra alcune settimane; gli altri saranno pubblicati entro l'anno, si spera prima del nuovo anno scolastico.

I predetti manuali saranno inviati gratis, dietro il rimborso delle sole spese di spedizione in misura di L. 1 per ogni manuale, a tutti i Cappellani di Legione e di Coorte che abbiano avuto l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica e della Presidenza del Comitato Provinciale dell'O. N. B. Saranno anche messi in vendita nelle principali Librerie (Deposio presso la Libreria Francesco Ferrari, Via dei Cestari n. 2, Roma).

Pertanto i Cappellani che intendano provvedersene possono fin da ora inviare a questo Ispettorato l'importo delle spese di spedizione (se vogliono, per tutti i cinque manuali), indicando chiaramente il loro indirizzo, la Diocesi e Provincia a cui appartengono e la Legione o la Legione e la Coorte a cui sono assegnati.

Colonie estive. — Si procuri che alle Colonie estive (marine, montane ed elioterapiche) non manchi la Santa Messa festiva. Se si desidera che un Sacerdote rimanga in permanenza nella Colonia, il Cappellano dimandi istruzioni al Suo Ecc.mo Vescovo. Qualora egli od altro Sacerdote abbiano l'incarico di seguire la Colonia, sia sua premura fissare in antecedenza, d'intesa col Comandante, il programma di assistenza religiosa che deve essere prestata.

Per le eventuali facoltà di cui si abbia bisogno per celebrare, confessare, ecc., sia nelle Colonie estive sia in altre circostanze, ogni Cappellano si rivolgerà al proprio Ordinario.

Nomine. — Nulla è innovato circa le nomine dei Cappellani di Coorte.

Per disposizioni recentemente impartite da S. E. il Capo del Governo, viene nominato un Cappellano per ogni Legione, col grado di Capo-Manipolo

M. V. S. N. Questi ha il compito di promuovere e coordinare l'assistenza religiosa nelle Coorti per mezzo dei rispettivi Cappellani e nei centri minori per il mezzo di Sacerdoti *incaricati*, previa intesa coll'Autorità Ecclesiastica della Diocesi o delle Diocesi interessate. Si tiene in rapporto anche con quest'Ispettorato per le eventuali comunicazioni scambievoli.

Quando si aduna l'intiera Legione, l'assiste personalmente.

Così i Cappellani di Legione come quelli di Coorte, designati d'accordo fra l'Autorità Ecclesiastica e la Presidenza del Comitato Provinciale, entrano subito in funzione, prima che la loro nomina sia ratificata dalla Presidenza Generale.

* * *

Si è verificato un progresso, sia pure lento e non da tutti avvertito, nell'assistenza religiosa all' O. N. B. ed ho fiducia negli ulteriori sviluppi. Non si può pretendere di raggiungere subito la perfezione di un'idea per sola virtù della legge.

Potere avvicinare i giovani e fanciulli è già un gran benefizio per se stesso. La preghiera a Dio ed il nostro zelo ci consentiranno di potere avvicinarli con frutto.

Ho sempre vivo il ricordo dei Cappellani di guerra. La loro presenza in mezzo ai Combattenti, da cui seppero farsi apprezzare ed amare, determinò quella trasformazione di coscienze che fu uno degli aspetti più caratteristici della guerra.

Ho fiducia che un fenomeno così consolante abbia a rinovarsi per effetto dei Cappellani dell' O. N. B. Anche essi sapranno farsi apprezzare ed amare dalle Legioni Giovanili. Gli Ufficiali sono nella massima parte quelli stessi che incontrammo sulle vie della guerra: i giovani ed i fanciulli sono i giovani ed i fanciulli d'Italia, nati cristiani, educati cristianamente.

Il Cappellano dell'O. N. B. sia il sacerdote equilibrato, agile, discreto. Non spregiudicato, né impacciato. Sappia rendersi gradito. Conservi sempre la sua dignità sacerdotale, e, se vi sono difficoltà che intralciano l'opera sua, scompariranno.

† Angelo Bartolomasi, *Arcivescovo*
Ispettore Centrale.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Matrimonio rato e non consumato — Dispensa pontificia — Esecuzione — Forma.

Corte d'Appello Bologna, 21 febbraio 1930 — E. c. Z.

La domanda dei coniugi per dare esecuzione, agli effetti civili, alla dispensa canonica dal matrimonio rato e non consumato, sempre che si tratti di matrimonio anteriore al Concordato, costituisce condizione essenziale di legge.

Essa è valida ed efficace tanto se sia rivolta alla Corte d'appello, che deve provvedere, quanto se sia rivolta alla Superiore Autorità ecclesiastica.

La Corte d'appello deve soltanto accertare l'autenticità della domanda, l'esistenza ed autenticità del provvedimento di dispensa e del decreto del Supremo tribunale della Segnatura per la trasmissione degli atti alla Corte, e la soggezione del matrimonio disciolto al regime del Concordato.

Omissis. — Considerato che ricorrono tutte le condizioni richieste per rendere esecutiva agli effetti civili la dispensa canonica dal matrimonio rato e non consumato dei suddetti coniugi E. e Z.

L'art. 22 delle disposizioni transitorie della legge 27 maggio 1929, n. 847 per l'applicazione del Concordato, così testualmente dispone: « La dispensa dal matrimonio rato e non consumato quando siano osservate le formalità dell'art. 17 produce *sulla domanda di ambedue le parti* lo scioglimento del matrimonio civile *contratto* fra le stesse persone *prima dell'entrata in vigore della presente legge* ».

L'art. 17 poi, provvedendo in ordine ai matrimoni posteriori all'entrata in vigore della stessa legge, dice che la sentenza di nullità e il provvedimento di dispensa sono *presentati* in forma autentica alla Corte d'appello, la quale con ordinanza in Camera di Consiglio rende esecutiva ecc.

Può sembrare che perché la Corte possa provvedere occorra una domanda a lei diretta (domanda che non è stata fatta); tanto più che il citato art. 22, disponendo sulla sentenza di nullità di matrimonio anteriore al Concordato, dice che produce effetto anche riguardo al matrimonio civile quando, osservate le formalità dell'art. 17, la *Corte di appello, su domanda di una delle parti,* abbia accertato, ecc.

Di fatto però non è così. L'art. 17 non presuppone nessuna istanza di parte. E le suppliche fatte dagl'interessati alla Suprema Autorità ecclesiastica esauriscono la condizione dell'art. 22 per dare effetti civili alla dispensa dal matrimonio rato e non consumato, celebrato anteriormente al Concordato.

All'uopo va tenuto presente il principio fondamentale in materia di matrimonio formulato all'art. 34 del Concordato: « Lo Stato italiano volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Il riconoscimento di tali effetti ha luogo quindi per legge, senza bisogno di istanza di parte, sempre che si tratti di matrimonio posteriore al Concordato.

In effetto gli effetti civili seguono di diritto la trascrizione del matrimonio che si fa dall'Ufficiale di stato civile sulla semplice trasmissione dell'atto di matrimonio, che gli deve essere fatta d'ufficio dal ministro di culto che lo ha celebrato (art. 8 della legge 29 maggio 1929, n. 847). E la Corte d'appello rende esecutive agli effetti civili le sentenze di nullità di matrimonio e le dispense sulla semplice trasmissione che deve esserle fatta pure d'ufficio dal Supremo Tribunale della Segnatura. Così precisamente dice l'art, 34 del Concordato senza accennare affatto ad istanza di parte, che sarebbe contraria al concetto informatore ed allo spirito di esso.

Infatti renderebbe possibile l'annullamento e lo scioglimento o dispensa dal matrimonio col permanere degli effetti civili.

Si deve dunque ritenere che l'art. 17 citato, dando le norme di attuazione dell'art. 34 del Concordato, non abbia inteso, dicendo « presentati », dire cosa sostanzialmente diversa da quanto è disposto nello stesso art. 34; bensì esprimere il medesimo concetto.

Pertanto tornando alla disposizione transitoria dell'art. 22, che qui cade in applicazione, nel richiamo che in esso si fa all'osservanza dell'art. 17, non è possibile vedere la necessità di una domanda alla Corte, neppure per ragione di formalità.

Né in diverso concetto si deve venire in base all'inciso « sulla domanda di ambedue le parti », che si legge nel capoverso dell'art. 22.

Un inciso analogo contiene l'art. 21 a proposito delle trascrizioni dei matrimoni posteriori al Concordato, ed il primo capoverso dell'art. 22 relativamente alle sentenze di nullità degli stessi matrimoni posteriori.

L'inciso non ha tratto al diritto formale, ma al diritto sostanziale. Si è inteso pareggiare, agli effetti civili, i matrimoni anteriori, l'annullamento e lo scioglimento canonico di essi, ai matrimoni posteriori al Concordato, ed all'annullamento e scioglimento canonico degli stessi; ma a condizione (dice la Relazione Ministeriale) che gli effetti civili siano voluti dai coniugi interessati: basta anzi che siano voluti da uno solo se si tratti di annullamento, perché (dice la Relazione) si può dare esecuzione alla relativa sentenza, agli effetti civili, solo quando la nullità sia pronunziata per una causa ammessa dal codice civile; onde la parificazione non fa, in questo caso, che evitare una duplicazione di giudizio.

Nei casi dunque previsti dall'art. 21 e 22 la domanda non ha altro scopo che di manifestare la volontà di conseguire gli effetti civili.

Se questo e non altro è l'intento della legge si deve riconoscere essere del tutto indifferente che la volontà anzidetta sia manifestata con una domanda diretta all'autorità ecclesiastica perché trasmetta alla Corte d'appello gli atti riguardanti la dispensa, come nella specie è avvenuto, o piuttosto con una domanda alla Corte competente a rendere esecutivo, agli effetti civili, il provvedimento canonico; perché tanto il primo quanto il secondo modo esaurisce precisamente il voto della legge. Unico accertamento che all'uopo occorre di fare è se le domande siano autentiche. Su di che nella specie non cade dubbio perchè le firme dei supplicanti sono autenticate, quella dell'E. dal Cancelliere della Curia Arcivescovile di Bologna, e quella della Z. dal Cancelliere del Tribunale del Vicariato di Roma.

Pertanto la condizione della domanda, imposta dall'art. 22 capov., si deve ritenere verificata in base alle suppliche in atti, dirette a dare esecuzione agli effetti civili al provvedimento di dispensa.

Le altre condizioni di legge di cui la Corte deve accertare l'osservanza consistono, in materia di dispensa da matrimonio rato e non consumato, nella soggezione del matrimonio stato disciolto al regime del Concordato e nell'esistenza e autenticità del provvedimento di dispensa e del decreto del tribunale della Segnatura per la trasmissione degli atti a questa Corte d'appello per l'oggetto di cui trattasi (art. 17 e 22 capov. citati).

In particolare sulla prima condizione va osservato che sono soggetti al Concordato tutti i matrimoni celebrati in Italia davanti ad un ministro del culto cattolico (art. 5 delle Disposizioni per l'applicazione del Concordato) (1).

Le condizioni in parola risultano tutte osservate. La dispensa cade sul matrimonio religioso celebrato dai ricorrenti in Bologna nel 30 aprile 1892; non sul matrimonio civile, che è del 21 gennaio 1892.

Il rescritto di dispensa ed il decreto del Tribunale della Segnatura sono in atti in testo autentico.

Nessun altro accertamento è domandato alla Corte. In ispecie essa non è chiamata a sindacare la legittimità del provvedimento. Tale sindacato è, dall'art. 34 del Concordato, riservato al detto Tribunale Supremo della Segnatura. Lo Stato italiano ha inteso attribuire valore al suo controllo, sia perché si tratta dello scioglimento di un sacramento, e lo Stato non può fare il teologo (2); sia perché i tribunali ecclesiastici non sono tribunali stranieri, ma tribunali universali, che hanno, in materia canonica, competenza in tutti gli Stati del mondo.

SEGNALAZIONI

I mutui agrari ai Parroci. — Molti parroci e alcuni uffici diocesani amministrativi si sono rivolti alla Federazione tra le associazioni del clero per ottenere che i mutui agrari richiesti a istituti di credito agrario avessero la durata maggiore di quella ordinariamente concessa, che è di dieci anni.

Il vice presidente della Federazione, Mons. Orlandi, ha fatto presente questo stato di cose che mette il clero nella impossibilità di profittare dei benefici di legge a S. E. il ministro Acerbo, il quale, ben compreso della importanza della cosa, ha così risposto:

« Sui voti manifestati dalla S. V. perché sia accordato ai parroci che intendono migliorare i terreni parrocchiali con i mutui agrari un termine superiore ai dieci anni per l'ammortamento dei mutui suddetti è a significare che la legislazione vigente sul credito agrario (art. 5 della legge 5 luglio 1928, n. 1760) consente che il periodo della estensione dei mutui possa essere protratto anche a 30 anni: se i benefici parrocchiali trovassero eventualmente difficoltà presso qualche istituto di credito agrario per ottenere la durata anzidetta o anche una minore, ma conforme alla richiesta del mutuario, sarà opportuno che i singoli casi vengano segnalati a questo Ministero, che interverrà di buon grado presso l'istituto mutuante ».

L'obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi. — Il Capo del Governo ha presentato al Senato un disegno di legge col quale è fatto obbligo agli esercenti la professione di medico chirurgo e alle levatrici,

(1) Veramente l'art. cit. non dice questo. Ma di ciò qui ora non possiamo discutere.
(2) Benissimo.

che abbiano prestato assistenza durante il parto, di denunciare al podestà ed all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

I medici chirurghi, inoltre, hanno l'obbligo di denunciare alle autorità indicate i casi di lesioni, da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente. I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Con dette denuncie si tende ad ottenere un completo accertamento degli storpi e dei minorati per cui occorre provvedere a una adatta assistenza e specialmente a un proficuo intervento dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e delle altre istituzioni che si propongono la rieducazione dei minorati, per farne elementi socialmente utili e produttivi.

Contro la frammentazione fondiaria. — La Commissione di studi giuridici della C. N. F. degli agricoltori, ha redatto uno schema di norme per il riordinamento della proprietà fondiaria.

Lo schema è ispirato ai seguenti criteri: offrire, mediante giusti scambi, un fondo possibilmente unico al proprietario di più appezzamenti separati fra loro, compiere opere di viabilità rurale, di raccolta e distribuzione di acqua, ecc., capaci di accrescere la produzione del terreno e facilitare la gestione di esso.

La Commissione ha ritenuto: 1) che per non portare un generale e repentino turbamento nell'economia agraria della Nazione e, sopratutto, per evitare un ristagno nell'agricoltura di talune zone, occorra, salvo casi eccezionali, creare un meccanismo legislativo capace di funzionare normalmente per la sola spinta di coloro per i quali esso venne creato e non piuttosto un regolamento giuridico coattivo per tutti i casi in cui la frammentazione delle terre poteva costituire un fatto pregiudizievole agli interessi dell'agricoltura; 2) che per rendere il meccanismo legislativo più semplice ed evidente, occorra evitare la creazione di organi nuovi e tentare invece di valorizzare gli esistenti; 3) che per mantenere le proposte legislative più avvicinate alla realtà, occorra non perdere di vista sia l'ordinamento della proprietà terriera quale è effettivamente in Italia, sia la grande varietà di coltura che essa presenta, sia la molteplicità di diritti di cui essa trovasi gravata; 4) che per compiere opera veramente organica e completa era necessario non fermarsi all'esame del fenomeno della frammentazione, ma considerare in qualcuno dei suoi aspetti anche quello della polverizzazione dei fondi, e cioè tanto il fatto dell'esistenza nella stessa località di più proprietari di un appezzamento, quanto quello dell'esistenza dei proprietari di unici appezzamenti, inferiori a una qualsiasi unità colturale.

Per la registrazione delle locazioni con canoni in natura. — Il Ministro delle finanze sen. Mosconi, ha diramate, con sua circolare, agli Uffici finanziari dipendenti, le istruzioni per l'applicazione della tassa di registro nelle affittanze agrarie con canoni in natura.

Da taluni Enti regionali e da taluni Uffici finanziari è stata segnalata al Ministero la necessità a causa del ribasso dei prezzi delle derrate, di attenuare il criterio di tassazione,

stabilito dall'articolo 54 della Legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per i contratti di affittazioni agrarie il cui canone debba essere soddisfatto in generi e derrate.

Detto articolo, infatti, con il riferirsi all'art. 25 della stessa Legge, dispone che quando nelle locazioni di beni immobili il fitto debba essere soddisfatto in generi e derrate, ne è calcolato il valore tenendo per base la media annuale dei prezzi dei generi e derrate nei dieci anni precedenti a quello dell'atto soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

Ora un siffatto criterio, per quanto fondato nella legge, tenuto conto dell'attuale forte squilibrio dei prezzi, almeno per quelle affittanze di minor durata che sono poi quelle di più frequente attuazione e che ad ogni modo risentirebbero di più il rigore dell'accennato principio, merita di essere attenuato.

E perciò il Ministero dispone che per i contratti della specie aventi la durata di non oltre tre anni che verranno prodotti per la registrazione alla data della presente in avanti, il valore dei corrispettivi in natura venga determinato in base alle mercuriali del tempo in cui viene eseguita la registrazione.

S'intende che per quelli già registrati con l'applicazione della media decennale nessun rimborso di tassa compete.

Resta fermo in conseguenza il sistema della media decennale, nei sensi indicati dall'art. 25 della vigente Legge di Registro richiamato dal citato art. 54, per i contratti in parola aventi una durata superiore ai tre anni.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice.

* Con Costituzione apostolica *Munus regendi* del 15 aprile 1932, publicata in [« A.A.S. », vol. XXIL, pag. 219], è stato dismembrato dalla diocesi *Amozonen* il territorio delle regioni Jurua e Taranacà, e ne è stata eretta la Prelatura *nullius* « *Juruensis* », con sede nella città Cruzeiro do Sol.

* Con relative lettere apostoliche *a*) sono stati rettificati i confini della prefettura apostolica della Nuova Guinea Centrale; *b*) il santuario della Madonna dell'Olmo, in Cava dei Tirreni, è stato elevato a Basilica Minore; *c*) allo stesso onore è stata elevata la chiesa di S. Antonio in Via Merulana, in Roma; *d*) è stata eretta la delegazione apostolica in Bulgaria; *e*) staccata parte del territorio del Vicariato apostolico di Sianfu in Cina, è stata eretta la prefettura apostolica di Sanyüan; *f*) è stata ripristinata l'abazia « Leffiensis » dei premonstratensi, nella diocesi di Namur; *g*) ancora dal vicariato di Scianfu, in Cina, si stacca parte del territorio e se ne erige la Missione *sui iuris* di Tungchow; *h*) si eleva la cattedrale di Parenzo a Basilica minore; *i*) allo stesso onore si eleva il tempio della Madonna dell'Umiltà in Pistoia; *l*) e si accrescono le indulgenze per la Visita al SS.mo con un

documento che riporteremo nel prossimo numero [« A.A.S. », vol. XXIV, pagina 222 ss.].

* Inoltre lo stesso fascicolo di [« A.A.S. », pag. 232 ss.], riporta le lettere da S. S. inviate: *a*) all' Em.mo Card. Giulio Serafini, Prefetto della S. Congregazione del Concilio, pel XXV dell'Episcopato; *b*) all' Em.mo Card. Michele Lega, Prefetto della S. Congregazione dei Sacramenti, inviandolo come suo Legato alle feste antoniane di Padova; *c*) all'Em.mo Card. Lorenzo Lauri, Penitenziere Maggiore, inviandolo Suo Legato al Congresso eucaristico internazionale di Dublino.

* Il medesimo fascicolo degli [« A A. S. »], riporta l'accordo circa l'interpretazione dell'art. IX del Concordato 10 maggio 1927 tra la Santa Sede e il Governo di Rumania, di cui parleremo nel prossimo numero.

* Venerdì 30 luglio il S. Padre ha ricevuto in privata udienza Sidky Pascià, presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri di Egitto, accolto con i dovuti onori, ed introdotto nella biblioteca privata del S. Padre. Tale cordialità di rapporti è veramente lieto auspicio non solo per la Chiesa di Egitto, gloriosa nelle sue tradizioni, bella nella sua augusta varietà dei riti, ma ancora per la nobile nazione, che nelle fulgide tradizioni della Fede saprà trovare motivi di legittimo orgoglio e feconda sorgente di concordia e di prosperità.

* Mancanza di spazio non ci consente riportare neppure in breve accenno i varii discorsi tenuti dal Santo Padre; tra i quali ci par veramente degno di essere studiato, meditato, attuato quello alle maestranze della *Supertessile* e *Viscosa*.

Atti delle SS. Congregazioni e dei Tribunali.

La Sacra Congregazione dei Riti, il 28 giugno ha tenuto *antipreparatoria* di canonizzazione sui miracoli della Beata Lodovica de Marillac, vedova Le Gras, Confondatrice della Società delle Figlie della Carità.

— Il 5 luglio ha tenuto Congregazione Ordinaria e Particolare, nella quale sono state sottoposte le seguenti materie:

1° Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Luigi Maria Palazzolo, sacerdote secolare e fondatore dell'Istituto delle Suore poverelle.

2° Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione dei servi di Dio Rocco Gonzales De Santa Cruz, Alfonso Rodriguez e Giovanni del Castillo, della Compagnia di Gesù.

3° Riassunzione della Causa di Canonizzazione del Beato Francesco Saverio Maria Bianchi, sacerdote professo della Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo Apostolo (Barnabiti).

4° Concessione ed approvazione dell'Ufficio e Messa propria in onore della Beata Paola Frassinetti, vergine, fondatrice dell'Istituto delle Suore di Santa Dorotea.

5° Approvazione degli scritti del Servo di Dio Brunone Lanteri, sacerdote, fondatore della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine.

6° Approvazione degli scritti del Servo di Dio Luigi Guanella, fondatore della Congregazione dei Servi della Carità e delle Figlie di Maria della Provvidenza.

7° Sulla validità del Processo apostolico costruito nella Curia arcivescovile di Torino sopra un miracolo da Dio operato per intercessione del Beato Giuseppe Benedetto Cottolengo, fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza e canonico della Chiesa collegiata del *Corpus Domini*, in Torino.

8° Sulla validità del Processo apostolico costruito nella Curia ecclesiastica di Rodez, sopra un miracolo da Dio operato per intercessione della ven. serva di Dio Maria Guglielma Emilia De Rodat, fondatrice della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia.

9° Sulla validità del Processo addizionale apostolico, costruito nella Curia ecclesiastica di Bergamo, sulle virtù e miracoli in specie nella Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Paola Elisabella Cerioli, vedova Brusecchi Tassis, fondatrice e prima Superiora generale dell'Istituto della Sacra Famiglia.

10° Sulla validità dei Processi apostolici costruiti nell'archidiocesi di Milano sopra due miracoli da Dio operati per intercessione del venerabile Servo di Dio Contardo Ferrini, secolare, professore nell'Università di Pavia e di altre.

19 luglio: ha tenuto *Preparatoria* sui miracoli della ven. Serva di Dio Maria di S. Eufrasia Pelletier, fondatrice delle Suore del Buon Pastore, per la beatificazione della medesima.

La Sacra Congregazione di Propaganda Fide ha emanato i seguenti decreti:

14 giugno: Elevazione a Vicariato Apostolico della Prefettura Apostolica di Shohchow, nello Shansi (Cina), affidato ai Frati Minori Francescani.

14 giugno: Elevazione a Vicariato Apostolico della Prefettura Apostoli di Tatungfu, nello Shansi (Cina), e nomina del Vicario Apostolico *Mons. Francesco Josten*, della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria (Scheut) ivi Prefetto Apostolico.

14 giugno: Erezione della Prefettura Apostolica di Chouchih, nello Shansi (Cina), che viene staccata dal territorio del Vicariato Apostolico di Sianfu ed affidata al clero secolare indigeno.

14 giugno: Nomina del Padre *Giulio* (in religione *Pacifico*) *Vanni*, O. F. M., a Vicario Apostolico di Sianfu, nello Shansi (Cina).

14 giugno: Nomina del Padre *Eugenio Artaraz Emaldi* O. P., a Vicario Apostolico di Bac Ninh, in Indocina.

14 giugno: Nomina a Vicario Apostolico di Douala, nel Camerun francese, di Mons. *Muturin le Mailloux*, ivi Prefetto Apostolico.

La Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio ha condannato: il libro di Salvatore Paglionica, dal titolo *Compendio di Economia Politica e Nozioni di Diritto*, con Decreto 25 giugno 1931. [Padova, Istituto delle Edizioni accademiche, 1932].

— Il libro di Alfred Loisy, dal titolo *Mémoires pour servir à l'histoire religieuse de notre temps*, con decreto 25 giugno 1931. [Paris, Emil Nourry, éditeur, 1930-1931].

— Il libro di Benedetto Croce dal titolo *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, con decreto 15 luglio 1932. [Bari, Laterza, 1932].

PROVVISTA DI CHIESE

Il Santo Padre si è benignato di provvedere le seguenti chiese:

— La chiesa cattedrale di *Susa*, nominandovi Mons. Umberto Ugliengo, vicario generale della diocesi di Casale Monferrato.

— Le chiese cattedrali unite di *San Marco* e *Bisignano*, nominandovi Mons. Demetrio Moscato, parroco di S. Giorgio, in Reggio Calabria.

— La chiesa cattedrale di *Savona-Pitigliano*, nominandovi Mons. Stanislao dello Spirito Santo (al secolo Amilcare Battistelli), provinciale dei PP. Passionisti delle Marche.

— La chiesa cattedrale di *Segna* e *Modrussa*, nominandovi Mons. Giovanni Starcevic, vicario capitolare della medesima diocesi.

— La sede titolare vescovile di *Elenopoli di Bitinia*, trasferendovi Monsignor Giov. Battista Ressia, vescovo di Mondovì, esonerato a sua domanda, dal governo di questa diocesi affidatagli 35 anni or sono da Leone XIII di s. m.; per grave età e malferma salute.

— La chiesa cattedrale di *Salt Lake* (S. U. A.), nominandovi Mons. Giacomo E. Keahney, parroco di S. Francesco Saverio in New York.

— La sede arcivescovile titolare di *Ruzzo*, nominandovi S. E. Rev. Monsignor Tiberio Salazar, vescovo di Manizaler, deputandolo coadiutore di Mons. Emmanuele Giuseppe Cayzedo y Cuero, arcivescovo di Medillin.

— La sede vescovile di *Pinsk*, nominandovi Mons. Casimiro Bukraba, parroco, decano di Brzecs sul Bug, della medesima diocesi.

— La sede titolare vescovile di *Grazianopoli*, nominandovi Mons. Dionisio Varrouhas, sacerdote di rito bizantino in lingua greca, deputandolo all'ordinariato per i greco-cattolici nella Turchia d'Europa, sino ad ora unite *ad personam* a quello per i fedeli dello stesso rito in Grecia, retto da S. E. Rev. Mons. Giorgio Calavassy, vescovo titolare di Teodoropoli.

— La sede arcivescovile titolare di *Ossirinco*, nominandovi S. E. Rev.ma Mons. Antonio Benedetto Martius Iunior , vescovo di Bragança, deputandolo coadiutore con futura successione di S. E. Rev.ma Mons. Emmanuele Vieira de Mattos, arcivescovo di Braga.

— La chiesa cattedrale di *Aosta*, nominandovi il Rev. Francesco Imberti, canonico parroco della metropolitana di Torino.

LUTTI

* *Mons. Paolo Perini*, S. J., Vescovo di Calicut, nato il 12 gennaio 1867 a Brandola (Modena), eletto il 17 agosto 1910. Era assistente al soglio.

* L'8 luglio si è spento *Mons. Carlo Liviero*, Vescovo di Città di Castello, nato a Vicenza il 29 maggio 1866, eletto ivi l'8 gennaio 1910.

* Il 16 luglio si è spento *Mons. Giacomo Carabelli*, Arcivescovo di Siracusa, nato a Carnago (Milano) il 16 agosto 1886, eletto il 13 aprile 1921. Era assistente al soglio.

LIBRI RICEVUTI

Sac. Giuseppe Zappoli Benini, *Esposizione Letterale dei quattro Vangeli* fatta versetto per versetto preceduta dalla versione italiana di monsignor A. Martini. 4 voll. L. 5 il vol. Ed. Marietti, Torino. 20 —

Tito Casini, *Il Poema dei Patriarchi*. Lib. Ed. Fiorentina. 12 —

Tito Casini, *La Vigilia dello sposo*. Lib. Ed. Fiorentina. 9 —

Can. Dott. Mario Pisłocchi, *Panegirici*. Ed. Marietti, Torino. 12 —

P. Angelo Puccetti O. P., *S. Alberto Magno, dell'ordine Domenicano, Vescovo e Dottore della Chiesa*. Soc. Ed. Cateriniana, Roma.

D. Cesario D'Amato O. S. B., *Appendice al Liber Sacramentorum;* Indice analitico, Dizionario liturgico, Indice delle stazioni. Ed. Marieti, Torino. 10 —

L. Gramatica - G. Castoldi, *Manuale della Bibbia*, seconda edizione. Editore U. Hoepli, Milano. 22 —

P. Enrico Pinard de La Boullaye S. J., *Gesù Messia*, il taumaturgo ed il Profeta, Conferenze di nostra Signora di Parigi. Ed. Marietti, Torino. 8 —

Achille Ratti (Pio XI), *Scritti storici*. Libreria Edit. Fiorentina. 35 —

Luigi Ponnelle e Luigi Bordet, *San Filippo Neri e la Società Romana del suo tempo* (1515-1595), opera premiata dall'Accademia di Francia; traduzione di Tito Casini, prefazione di Giovanni Papini. Libreria Edit. Fiorentina depositaria. 35 —

Fernando Nicolay, avvocato alla Corte di Appello di Parigi, *I Ragazzi educati male*, studio psicologico, aneddotico e pratico. Marietti. Torino. 9 —

Sacra Congregazione Orientale, *Statistica*, con cenni storici della Gerarchia e dei Fedeli di Rito orientale. Tipografia Vaticana. 18 —

Jules Herment, *Les Idées Pédagogiques de Saint Jean-Baptiste de la Salle*. Ed. Marietti, Torino. 6 —

Y. D'Isné, *Novembre, Mois du Souvenir*. Ed. Marietti, Torino. 3,50 —

Dott. Prof. Louis Soubigon, *Dans la Beauté Rayonnante Des Psaumes, anthologie des Psaumes*. Ed. Marietti, Torino. 15 —

P. Enrico Pinard, *Maria capolavoro di Dio*. Ed. Marietti, Torino. 3,50 —

Mons. Prof. Oreste Pantalini, *Arte Sacra e Liturgia*, prontuario delle prescrizioni ecclesiastiche per l'arte applicata al Culto. Ed. U. Hoepli, Milano. 8 —

Il Vangelo. Casa Editrice Cardinal Ferrari. 2 —

J. Weber, *Le Psautier du Bréviaire Romain*. Société de S. Jean l'Évangéliste. Desclée e C.ie, Rome.

Léopold Levaux, *L'Orient et Nous*. Ier volume, essais divers. Éditions de l'Aucam, Rue des Récollets Louvain. — Fr. 25 —

Card. Lépicier, *Institutiones Theologiae Speculativae ad textum S. Thomae Concinnatae*, t. III. Ed. Marietti, Torino. 25 —

Can. L. et H. Toublan, *Précis de la Doctrine chrétienne*. Ed. Marietti, Torino.

Cesare Badii, *Sistema di diritto matrimoniale italiano*, Roma, Biblioteca de « Il Diritto Eucaristico » 1932. 15 —

Sac. Prof. Gaetano Pignataro, *Religione e Patria*, Lecce, Primar. Tipogr. « La Modernissima », 1932. 10 —

Sofia Huetter, *Leggende*, Roma-Torino, Marietti, 1932. 4 —

F. Mancourant, *Vita vissuta nell'intimità con Gesù Cristo, nostro Salvatore*. Edizione per le persone che vivono nel mondo: trad. P. Actis, S. J.: Torino-Roma, Marietti, 1932. 3 —

P. Vincenzo M. Pennino, dei Missionarii dei SS. Cuori, *L'Immacolata*, discorsi e panegirico. Torino-Roma, Marietti, 1932. 6 —

Teol. G. Batti, *Il Crocifisso*, scuola di perfezione cristiana. Meditazioni, esercizii, riflessioni; Torino-Roma, Marietti, 1932. 3,50

Paolo De Jaegher, S. J., *La Vita di identificazione con Gesù Cristo*, trad. P. Testore, S. J., Torino-Roma, Marietti, 1932. 2 —

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16